

Infortunati: da luglio denunce rigorosamente telematiche

A cura di
CORRADO FUSAI

La disposizione riguarda anche le malattie professionali. Le comunicazioni vanno inoltrate all'Inail; in attesa di una procedura *on line*, si utilizza la posta elettronica certificata.

Sin dal 1984, i datori di lavoro sono obbligati a denunciare gli infortuni degli operai agricoli a tempo indeterminato secondo le norme del Dpr n. 1124 del 1965 (testo unico delle norme sugli infortuni e le malattie professionali). Solo dal 2001 è stato introdotto l'obbligo di denunciare gli infortuni anche degli operai a tempo determinato, nonché l'obbligo di denuncia degli infortuni dei lavoratori autonomi agricoli (decreto legislativo n. 38 del 2008, art. 25 e decreto ministeriale 29 maggio 2001), cioè dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti all'Inps. Il dipendente ha l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro dell'infortunio subito e di fargli pervenire appena possibile il primo certificato medico. In caso di ricovero, l'ospedale invierà copia dei certificati al datore di lavoro.

La tempistica per l'invio del certificato medico

L'obbligo a carico del datore di lavoro scatta quando il certificato medico attesta una prognosi di guarigione dall'infortunio superiore a 3 giorni. Il datore di lavoro deve presentare la denuncia entro i 2 giorni successivi a quello in cui ha ricevuto il certificato medico, indirizzandola sia all'Inail sia alla autorità di pubblica sicurezza.

Può capitare che un primo certificato medico attesti una prognosi non superiore a 3 giorni e che pervenga al datore di lavoro un successivo certificato che la prolunga: in questo caso l'obbligo scatta al ricevimento del secondo certificato medico.

La sede Inail a cui il datore di lavoro deve inviare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale il dipendente infortunato ha stabilito il proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza a cui indirizzare la denuncia è quella del comune in cui

è avvenuto l'infortunio: in mancanza di una stazione della Polizia di Stato, l'autorità di pubblica sicurezza è sempre il sindaco, che di solito delega tali funzioni alla polizia municipale.

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, se l'infortunio ha provocato la morte del lavoratore, ovvero se vi è pericolo di morte per il lavoratore, il datore di lavoro deve comunicare il fatto (con telegramma o posta elettronica) all'Inail e all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall'evento.

I titolari delle imprese diretto-coltivatrici sono obbligati a denunciare gli infortuni subito dai propri collaboratori familiari, se iscritti all'Inps, con le stesse modalità e termini fissati come fossero dei datori di lavoro.

Infine, i titolari delle imprese che siano essi stessi soggetti all'obbligo assicurativo (iscritti quindi all'Inps come coltivatori diretti, coloni o mezzadri), quando siano vittime di un infortunio devono presentare la relativa denuncia. Se, a causa dell'infortunio subito, il titolare è impossibilitato ad effettuare la denuncia entro i termini stabiliti, la legge dispone che l'obbligo ricade sul medico che ha prestato le prime cure. L'interessato dovrà comunque, non appena possibile, far pervenire all'Inail la denuncia.

Si ricorda che le mancate denunce dell'infortunio da parte del datore di lavoro o del titolare dell'azienda diretto-coltivatrice sono punite con la sanzione da 1.291,15 a 7.746,85 euro.

Per quanto riguarda la denuncia delle malattie professionali nell'agricoltura, il citato Dm 29 maggio 2001, all'art. 4, ha stabilito che essa resta disciplinata dalle norme contenute nel titolo II del Dpr n. 1124 del 1965. Ne discende che:

1) in caso di malattia professionale di un operaio agricolo a tempo determinato, questi deve informarne il datore di lavoro entro 15 giorni dalla

manifestazione della malattia e consegnargli il certificato medico che contiene la diagnosi; il datore di lavoro deve provvedere a denunciare all'Inail la malattia entro i 5 giorni successivi a quello in cui ha ricevuto dal dipendente il certificato medico (se il termine cade in giorni festivi, slitta al primo giorno non festivo);

- 2) in caso di malattia professionale di un operaio agricolo a tempo determinato, ovvero di un coltivatore diretto (sia esso il titolare dell'azienda o un collaboratore familiare), l'obbligo di inviare la denuncia all'Inail incombe sul medico che ha prestato assistenza al lavoratore, entro 10 giorni dalla data della prima visita medica, quando la malattia possa - a giudizio del medico - determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di 3 giorni (art. 251 del Dpr n. 1124 del 1965). Se la malattia non determina astensione dal lavoro, o l'astensione è inferiore a 3 giorni, è il lavoratore che deve provvedere direttamente ad effettuare la denuncia della malattia all'Inail trasmettendo il certificato medico.

La trasmissione via Pec

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a partire dal 1° luglio 2013.

Per quanto riguarda l'Inail, i servizi telematici in questione riguardano le denunce di infortunio e di malattia professionale da presentare ai sensi del Dpr n. 1124 del 1965.

Con la circolare n. 34 dello scorso 27 giugno, l'Inail ha illustrato la novità, dedicando una specifica attenzione al problema delle denunce da parte dei datori di lavoro agricoli e dei titolari delle aziende diretto-coltivatrici.

Infatti, sebbene dallo scorso febbraio l'Inail abbia reso disponibile sul proprio sito un programma per la trasmissione *on line* delle denunce, tale programma non è ancora predisposto per ricevere le denunce degli infortuni e delle malattie professionali agricole.

Pertanto, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile, in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare via posta elettronica certificata (Pec) all'Inail il *modulo 4bis PREST* di denuncia/comunicazione di infortunio. Tuttavia, precisa l'Inail, in considerazione della novità delle disposizioni che pongono a carico

delle imprese l'obbligo di dotarsi di un indirizzo Pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare direttamente all'obbligo di trasmissione via Pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di Pec (le strutture delle organizzazioni professionali agricole).

Quanto alla denuncia delle malattie professionali, nella circolare l'Inail ribadisce che le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi *on line* relativi alle predette denunce, devono inviare via Pec all'Inail gli appositi *moduli 101 PREST* e *101/bis PREST*. Anche in tal caso, in presenza di difficoltà per i datori di lavoro ad ottemperare all'obbligo di trasmissione via Pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di posta elettronica certificata.

L'Inail rammenta tuttavia - come da noi già sopra indicato - che per i lavoratori autonomi agricoli e per quelli subordinati a tempo determinato dell'agricoltura la denuncia in questione deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità. ■

